

Valerio de GIOIA

CODICE *di*
PROCEDURA
PENALE
e **LEGGI SPECIALI**
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

XIV EDIZIONE

I CODICI SUPERIORI
2024-2025


Neldiritto
Editore

agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ».

^[4] C. cost. 30 dicembre 1994, n. 463, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente comma, ultima proposizione, nella parte in cui impone l'applicazione del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero, avanzata contestualmente all'istanza di archiviazione, volta alla distruzione della documentazione attinente a intercettazioni telefoniche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost.

^[5] In tema di divieto di intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica e sul conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di distruggere le registrazioni, ancorché «casualmente effettuate», secondo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p., in relazione alle intercettazioni «eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge», v. C. cost. 15 gennaio 2013, n. 1, sub art. 268.

^[6] In tema di comunicazioni nei confronti di membri del Parlamento e a cui abbiano preso parte membri del Parlamento, v. artt. 4 e 6, comma 1, l. 20 giugno 2003, n. 140.

^[7] L'art. 3, comma 1, lett. c) n. 3) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha dapprima disposto la sostituzione, nel comma 2, delle parole «quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza», con le parole «a tutela della riservatezza, possono chiedere la distruzione delle registrazioni non acquisite». Ai sensi dell'art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica «ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020» (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020»; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero «alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto», era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine «dopo il 31 marzo 2019», poi dall'art. 1, comma 1139, lett. a), n. 1), l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019), sostituendolo con il termine «dopo il 31 luglio 2019» e dall'art. 9, comma 2, lett. a), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine «dopo il 31 dicembre 2019».

Ma l'art. 2, comma 1, lett. f), n. 3), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha poi così sostituito il presente comma 2, sostanzialmente confermando la formulazione originaria e quindi le parole «quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza». A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, prevede che le disposizioni del citato articolo si applicano «ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. ».

^[8] In tema di divieto di intercettazioni di conversazioni del Presidente della Repubblica e sul conseguente obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di distruggere le registrazioni, ancorché «casualmente effettuate», secondo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, c.p.p., in relazione alle intercettazioni «eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge», v. Corte cost. 15 gennaio 2013, n. 1, sub art. 268.

^[9] In tema di comunicazioni nei confronti di membri del Parlamento e a cui abbiano preso parte membri del Parlamento, v. artt. 4 e 6, comma 1, l. 20 giugno 2003, n. 140.

SOMMARIO: ■1. Competenza. ■2. Nullità e inutilizzabilità.

■1. Competenza.

Il giudice che dichiara, in qualsiasi stato o grado del procedimento, l'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni, è quello esclusivamente **competente a disporre la distruzione della relativa documentazione**, sicché è abnorme, in quanto determina la stasi del sub-procedimento finalizzato a detta distruzione, il provvedimento con il quale tale competenza venga declinata in favore di giudice di altra fase o grado del procedimento. ■Cass. pen., sez. II, 26 maggio 2009, n. 25590

In tema di competenza per i **procedimenti riguardanti i magistrati**, il regime derogatorio previsto dall'art. 11 cod. proc. pen. trova applicazione anche per l'individuazione del giudice competente a decidere sulla richiesta di distruzione, a **tutela della riservatezza**, della documentazione riguardante le intercettazioni non più necessaria per il procedimento ai sensi dell'art. 269, comma secondo, cod. proc. pen. ■Cass. pen., sez. III, 7 ottobre 2008, n. 46349

In ordine alla richiesta di distruzione delle intercettazioni telefoniche non necessarie per il procedimento, avanzata ai sensi della L. 20 giugno 2003, n. 140, è funzionalmente competente a provvedere il **giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione** e non quello che procede all'atto della formulazione della richiesta. ■Cass. pen., sez. VI, 16 luglio 2008, n. 40957

■2. Nullità e inutilizzabilità.

La mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei

decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle comunicazioni intercettate, che consegue alle violazioni specificatamente previste dall'art. 271 c.p.p., ma dà luogo alla perdita di efficacia della misura cautelare applicata in base all'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., quando essi siano stati presentati dal p.m. al g.i.p. con la richiesta di misura cautelare. ■Cass. pen., sez. VI, 30 ottobre 2014, n. 51677

La **mancata trasmissione al giudice per le indagini preliminari, con la richiesta di rinvio a giudizio, delle registrazioni di conversazioni intercettate**, non determina alcuna nullità, né l'inutilizzabilità del relativo contenuto, se nel fascicolo vi è comunque traccia di tutte le indagini esplesate e, più specificamente, dell'attività di intercettazione, attraverso la trascrizione del contenuto delle relative comunicazioni, essendo ciò sufficiente a porre la parte interessata nella condizione di difendersi, anche contestando la fedeltà delle trascrizioni e richiedendo, se del caso, l'ascolto diretto dei nastri. ■Cass. pen., sez. I, 14 gennaio 2010, n. 3649

Sono **utilizzabili** nel giudizio abbreviato le intercettazioni per le quali è stato omesso dal pubblico ministero il deposito dei supporti magnetici sui quali sono state riversate le registrazioni delle conversazioni intercettate. (In motivazione la Corte ha precisato che la prova è costituita dalla registrazione della captazione della conversazione e non dal suo riversamento sui supporti magnetici). ■Cass. pen., sez. VI, 11 dicembre 2009, n. 1084

Art. 270 Utilizzazione in altri procedimenti

1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio

l'arresto in flagranza [e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1] ^{(1) (2)}.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, i risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono essere utilizzati anche per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione qualora risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti indicati dall'articolo 266, comma 2-bis ⁽³⁾.

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8. ⁽⁴⁾

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.

⁽¹⁾ Il comma 1 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) n. 01) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione ». Il testo del comma 1, applicabile sino al predetto termine, è il seguente: « 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ». Successivamente modificato dall'art. 1, comma 2-quater, d.l. 10 agosto 2023, n. 105, conv., con modif., in l. 9 ottobre 2023, n. 137 il quale ha soppresso le parole: « e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1 ». Per l'applicazione v. inoltre l'art. 1, comma 2-quinquies, d.l. n. 105, cit.

⁽²⁾ La Corte cost., con sentenza 23 luglio 1991, n. 366, nel dichiarare infondata una questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, comma 1, nel testo applicabile sino al 30 aprile 2020 (v. nota 1), ha affermato « che il divieto disposto dall'art. 270 c.p.p. è estraneo al tema della possibilità di dedurre "notizie di reato" dalle intercettazioni legittimamente disposte nell'ambito di altro procedimento; e che la conoscenza di fatti astrattamente qualificabili come illeciti penali che venga acquisita attraverso intercettazioni legittimamente autorizzate o, all'interno del medesimo procedimento, per altri reati, non impone al p.m. l'inizio di un procedimento, ma consente piuttosto che egli proceda ad accertamenti volti ad acquisire nuovi elementi di prova sulla cui base soltanto potrà successivamente proporre l'azione penale ».

⁽³⁾ L'art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha dapprima disposto l'inserimento del comma 1-bis, nella seguente formulazione: « 1-bis. I risultati delle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile non possono essere utilizzati per la prova di reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto di autorizzazione, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 » (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse « ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020 »; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse « ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 », poi dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 ».

Ma l'art. 2, comma 1, lett. g), n. 1), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha da ultimo così sostituito il presente comma 1-bis. A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione ».

⁽⁴⁾ L'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, ha dapprima disposto la sostituzione delle parole « dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8 » con le parole « degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater ». Ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, tale disposizione si applica « ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 » (in precedenza l'art. 1, comma 1, n. 1) d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, aveva modificato il suddetto art. 9, comma 1, d.lgs. n. 216, cit., disponendo che la disposizione si applicasse « ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020 »; lo stesso art. 1, comma 1, n. 1) d.l. n. 161, cit., anteriormente alla conversione in legge, aveva invece stabilito che la suddetta disposizione si applicasse « ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020 »). Il termine di applicabilità originariamente previsto dal suddetto art. 9 comma 1 d.lgs. n. 216, cit., ovvero « alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto », era stato già differito dall'art. 2 comma 1 d.l. 25 luglio 2018, n. 91, conv., con modif. in l. 21 settembre 2018, n. 108, sostituendolo con il termine « dopo il 31 marzo 2019 », poi dall'art. 1 comma 1139 lett. a) n. 1) l. 30 dicembre 2018, n. 145, Legge di bilancio 2019, sostituendolo con il termine « dopo il 31 luglio 2019 » e dall'art. 9 comma 2 lett. a) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77, sostituendolo con il termine « dopo il 31 dicembre 2019 »).

Ma l'art. 2, comma 1, lett. g), n. 2), d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 7, ha poi confermato le originarie parole « dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8 » in luogo delle predette parole « degli articoli 268-bis, 268-ter e 268-quater ». A norma dell'art. 2, comma 8, d.l. n. 161, cit., conv. con modif. in l. 28 febbraio 2020, n. 7, come modificato dall'art. 1, comma 2, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, conv., con modif., in l. 25 giugno 2020, n. 70, le disposizioni del citato articolo si applicano « ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6 che sono di immediata applicazione. »

SOMMARIO: ■1. Ambito di applicazione. ■1.1. "Identico" e "diverso" procedimento. ■1.2. L'intercettazione "corpo del reato". ■1.3. L'acquisizione della notizia di reato. ■2. Pluralità di reati. ■3. Derubricazione dell'originaria imputazione. ■4. Procedimento penale riguardante i magistrati. ■5. Valuta-

zione circa l'utilizzabilità del materiale intercettativo. ■6. Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte per la ricerca di latitanti. ■7. Inutilizzabilità. ■8. Ordine europeo di indagine.

■1. Ambito di applicazione.

In tema di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni operate con **captatore informatico** per reati diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo, la previsione di cui all'articolo 270, comma 1-bis, del Cpp, nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati nell'articolo 266, comma 2-bis, del Cpp, è riferita alle sole intercettazioni tra presenti. Non così per le conversazioni non si svolgono tra presenti, realizzate anche mediante captatore, rispetto alle quali vale la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'articolo 270, comma 1-bis, del Cpp, che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 270 del Cpp. ■ *Cass. pen., sez. IV, 20 giugno 2024, n. 25401*

In tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, **l'omesso deposito del decreto autorizzativo non ne determina l'inutilizzabilità**, neanche a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 9 ottobre 2023, n. 137, posto che l'art. 270, comma 2, c.p.p. prevede il solo deposito, presso l'autorità giudiziaria competente per il procedimento diverso da quello nel quale l'attività captativa è stata disposta, delle registrazioni e dei verbali delle intercettazioni da utilizzare. ■ *Cass. pen., sez. I, 14 novembre 2023, n. 49627*

Fuori dai casi in cui il risultato delle captazioni in procedimenti diversi risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, **il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. non opera con riferimento agli esiti relativi ai reati che risultino connessi, ex art. 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ab origine" disposta**, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 c.p.p. ■ *Cass. pen., sez. III, 24 febbraio 2023, n. 16571*

In base alla disciplina applicabile ai procedimenti iscritti fino al 31 agosto 2020, antecedente alla riforma introdotta dal d.lg. 29 dicembre 2017 n. 216, come modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 28, conv. dalla l. 25 giugno 2020 n. 70, **i risultati delle intercettazioni utilizzate per un determinato fatto-reato sono utilizzabili anche per ulteriori fatti-reato connessi al primo** ex art. 12, lett. b), c.p.p., ossia quando, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi siano stati già programmati (da uno o alcuno dei correi) almeno nelle loro linee essenziali, senza necessità che il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipati. ■ *Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2021, n. 37697*

Il divieto di cui all'art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati di intercettazioni di conversazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali siano state autorizzate le intercettazioni, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza - **non opera con riferimento ai risultati relativi a reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p.**, a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta, sempre che rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 28 novembre 2019, n. 51*

In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata, costituisce **corpo del reato** allorché essa integra di per sé la fattispecie criminosa, e, in quanto tale, è **utilizzabile** nel processo penale. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2014, n. 32697*

Il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni telefoniche in procedimenti diversi **attiene solo alla valutazione degli stessi come elementi di prova** e non anche come notizia di reato ai fini dell'avvio di nuove indagini e dell'acquisizione di ulteriori fonti probatorie. (Fattispecie di utilizzazione ai fini dell'adozione di sequestro probatorio). ■ *Cass. pen., sez. II, 23 aprile 2010, n. 19699*

I risultati delle intercettazioni disposte per l'accertamento di un reato, poi definito con archiviazione, non sono utilizzabili in riferimento ad altro reato per il quale non sussistano le condizioni di legge per l'autorizzazione alle intercettazioni. (Nella specie, le intercettazioni disposte originariamente per un reato associativo poi archiviato, erano state illegittimamente utilizzate a fini di prova del delitto di **frode sportiva**). ■ *Cass. pen., sez. III, 25 febbraio 2010, n. 12562*

■1.1. "Identico" e "diverso" procedimento.

In tema di divieto di utilizzabilità delle intercettazioni autorizzate in un procedimento diverso da quello per cui

si procede, occorre prescindere da una nozione formale del concetto di "diverso procedimento", per valorizzare invece elementi sostanziali che consentano di inserire i due procedimenti nel medesimo contesto investigativo sulla base dei profili oggettivi, probatori o finalistici delle diverse fattispecie coinvolte (nella specie, nell'ambito di un processo nei confronti di un'imputata che, in qualità di avvocato, aveva partecipato al reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe assicurative, la Corte ha ritenuto validamente acquisite le intercettazioni disposte in altri procedimenti, atteso che vi erano sufficienti elementi per collocare le varie fattispecie criminose all'interno del medesimo contesto investigativo, soprattutto per l'identità delle persone che facevano parte dei diversi gruppi criminali coinvolti). ■ *Cass. pen., sez. II, 1° aprile 2015, n. 19730*

In tema di intercettazione di conversazioni, al fine di valutare la esistenza della condizione richiesta dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen. per la deroga al divieto di utilizzazione in altri procedimenti, **non è necessario che dalla conversazione intercettata emerga immediatamente l'esatta qualificazione giuridica del delitto "diverso" per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza**, in quanto le informazioni raccolte tramite le attività di captazione legittimamente disposte in un determinato procedimento sono utilizzabili come "fonti" da cui eventualmente desumere la successiva "notitia criminis". ■ *Cass. pen., sez. III, 29 gennaio 2015, n. 12536*

I risultati delle intercettazioni telefoniche legittimamente acquisiti nell'ambito di un procedimento penale inizialmente unitario, che riguardino distinti reati per i quali sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 266 c.p.p., **sono sempre utilizzabili, ancorché lo stesso sia stato successivamente frazionato a causa della eterogeneità delle ipotesi di reato e dei soggetti indagati**, poiché in tal caso non trova applicazione l'art. 270 c.p.p. che postula l'esistenza di più procedimenti "ab origine" tra loro distinti. ■ *Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 2014, n. 6702*

In tema di intercettazione di conversazioni, ai fini del divieto di utilizzazione previsto dall'art. 270, comma 1, c.p.p., **nel concetto di "diverso procedimento" non rientrano le indagini strettamente connesse e collegate sotto il profilo oggettivo, probatorio e finalistico al reato alla cui definizione il mezzo di ricerca della prova viene predisposto**, né tale nozione equivale a quella di "diverso reato", sicché la diversità del procedimento deve essere intesa in senso sostanziale, non collegabile al dato puramente formale del numero di iscrizione nel registro delle notizie di reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che potesse definirsi "diverso" il procedimento riguardante i reati di traffico internazionale di stupefacenti e di opere d'arte finanziati con i proventi dei connessi reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione inizialmente investigati da altra autorità giudiziaria). ■ *Cass. pen., sez. III, 23 settembre 2014, n. 52503*

■1.2. L'intercettazione "corpo del reato".

La conversazione intercettata che costituisce corpo del reato è utilizzabile in un procedimento diverso perché acquisibile come prova. Tale linea interpretativa riguarda solo i reati che si consumano con condotta dichiarativa, purché la dichiarazione o la comunicazione esaurisca la condotta criminosa e la dichiarazione registrata integri, di per sé, il reato, come nel caso di favoreggiamento o di rivelazione di un segreto di ufficio. In tal caso non si tratta di mera documentazione del contenuto illecito del colloquio, ma, essendo il colloquio in sé ad integrare il reato, la registrazione è la cosa sulla quale il reato è commesso, sicché non operano le norme di cui all'art. 270 c.p.p. bensì quelle che regolano l'acquisizione del corpo del reato (la Corte ha ritenuto applicabile tale orientamento alla fattispecie in esame, in quanto l'imputato, sottocapo della Capitaneria di Porto, aveva commesso il reato comunicando preventivamente al correo le date in cui sarebbero stati effettuati i controlli presso i suoi stabilimenti balneari e ciò appena dopo averle apprese per ragioni di ufficio, in tal modo rivelando dati destinati a non essere divulgati, in ciò esauendosi l'offensività della condotta di rivelazione di segreti di ufficio). ■ *Cass. pen., sez. VI, 9 giugno 2022, n. 24753*

L'intercettazione costituisce "corpo del reato" e può essere

norma dell'art. 620, comma primo lett. l), cod. proc. pen. ■ *Cass. pen., Sez. Un., 25 febbraio 2016, n. 13681*

In tema di esclusione della punibilità del reato per particolare tenuità del fatto, l'istituto in questione è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lg. n. 28 del 2015, stante la sua natura sostanziale e la natura di norma di favore come tale applicabile retroattivamente ex art. 2, comma 4, c.p.; **le condizioni di applicabilità delle nuove norme ben possono essere astrattamente valutate anche di ufficio ex art. 609, comma 2, c.p.p.** (essendo la questione in precedenza non deducibile) dalla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità sulla base di quanto emergente dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito in caso di valutazione positiva. ■ *Cass. pen., sez. III, 20 gennaio 2016, n. 13738*

■5. Mancata applicazione dell'indulto.

Il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è **ammissibile** solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omissso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione. ■ *Cass. pen., sez. V, 22 ottobre 2009, n. 43262*

■6. Provvedimenti adottabili: demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

L'illegittima statuizione della confisca del manufatto abusivo, disposta con la sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di costruzione abusiva in zona vincolata, **può essere sostituita** d'ufficio dalla Corte di cassazione con l'ordine di demolizione e con quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, previo annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca illegittimamente disposta. ■ *Cass. pen., sez. III, 11 novembre 2009, n. 82*

CAPO II Procedimento

Art. 610 Atti preliminari

[1]. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte ⁽¹⁾⁽²⁾.

[1-bis]. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario [169-bis att.] ⁽³⁾.

[2]. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite [170, 172 att.] quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

[3]. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica [614] o in camera di consiglio [611] e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione [18] dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

[4]. ⁽⁴⁾

[5]. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza [1725; 169 att.], la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611. Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza ⁽⁵⁾⁽⁶⁾.

[5-bis]. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ Le parole « con riferimento al contenuto dei motivi di ricorso » sono state aggiunte dall'art. 1, comma 61, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

⁽²⁾ L'art. 6 2 lett. a) l. 26 marzo 2001, n. 128 ha sostituito il comma 1 con i commi 1 e 1-bis.

⁽³⁾ L'art. 6 2 lett. a) l. 26 marzo 2001, n. 128 ha sostituito il comma 1 con i commi 1 e 1-bis.

⁽⁴⁾ Comma abrogato dall'art. 6 2 lett. b) l. n. 128, cit.

⁽⁵⁾ Seguiva un ultimo periodo soppresso dall'art. 6 2 lett. c) l. n. 128, cit.

⁽⁶⁾ Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103 (ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - G.U. n. 154 del 4 luglio 2017) e successivamente modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), b) d.l. 29 giugno 2024, n. 89, conv. in L. 8 agosto 2024, n. 120, che ha sostituito le parole «che il ricorso sarà deciso in camera di consiglio, senza la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611» alle parole «se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio» e ha aggiunto dopo il primo periodo il seguente: «Nei procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il termine è ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza». Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 le presenti modifiche 3, si applicano ai ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.

⁽⁷⁾ Comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103. Ai sensi dell'art. 1, comma 95, l. n. 103, cit., la stessa legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 154 del 4 luglio 2017).

SOMMARIO: ■1. Declaratoria di inammissibilità del ricorso. ■1.1. Specifico mandato a impugnare. ■2. Produzione documentale. ■3. Omissso avviso dell'udienza di discussione del ricorso in cassazione all'imputato ... ■3.1. ...e al difensore

successivamente nominato. ■4. Rinuncia al mandato. ■5. Nullità.

■1. Declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Il giudizio di cassazione prosegue nelle forme ordinarie